

- (8) In applicazione dei limiti di cui all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3759/92, per il calcolo dell'importo dell'indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori, occorre ripartire i quantitativi ammissibili tra le organizzazioni di produttori interessate in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca 1997, 1998 e 1999.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione è concessa, per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2000, per i prodotti di seguito indicati:

(in euro per tonnellata)

Prodotto	Importo massimo dell'indennità
Tonno albacora ( <i>Thunnus albacares</i> ) di peso superiore a 10 kg per pezzo	8
Tonno albacora ( <i>Thunnus albacares</i> ) di peso non superiore a 10 kg per pezzo	104
Tonno obeso ( <i>Thunnus obsesus</i> )	13
Tonnetto striato [ <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> ]	83

*Articolo 2*

1. Il volume globale per ciascuna specie dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è il seguente:

- Tonno albacora (*Thunnus albacares*) di peso superiore a 10 kg per pezzo: 11 739,039 tonnellate
- Tonno albacora (*Thunnus albacares*) di peso non superiore a 10 kg per pezzo: 6 148,861 tonnellate
- Tonno obeso (*Thunnus obsesus*): 684,420 tonnellate
- Tonnetto striato [*Euthynnus (Katsuwonus) pelamis*]: 10 040,996 tonnellate.

2. Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessate secondo quanto indicato in allegato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*